

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 08/02/2024

FATTO

Con ricorso del 10 ottobre 2023, parte ricorrente riferiva di avere stipulato con l'intermediario I*** s.p.a. (ora B*** s.p.a.) il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. **098, della durata di n. 120 rate, per l'importo lordo di euro 13.320,00; di aver estinto anticipatamente il finanziamento dopo il pagamento di 16 rate scadute, con un residuo di n. 104 rate; in sede di conteggio estintivo venivano restituite, a titolo di rimborso, solo alcune voci del costo del finanziamento ed in particolare l'abbuono interessi per euro 3.124,45. Presentava reclamo all'intermediario il 1.8.2023, con il quale chiedeva il rimborso degli oneri non goduti e, non soddisfatto dal riscontro ricevuto, si rivolgeva all'Arbitro per chiedere il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.530,39 o per "maggiore o minor somma di giustizia", oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di attivazione del procedimento ABF per € 20,00.



L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisava che l'ammortamento del finanziamento subiva un'interruzione a causa della cessazione del rapporto di lavoro del cliente con l'amministrazione di appartenenza, avvenuta il 30.9.2022, alla scadenza della rata n. 16; rappresentava di aver ricevuto dall'ex datore di lavoro le somme accantonate a titolo di TFR, pari a € 6.662,35 e che, risultando ancora un debito residuo di € 1.757,20, aveva attivato la copertura assicurativa posta a garanzia del rischio impiego, rilasciata da C*** s.p.a. con pagamento del premio a carico della banca, ottenendo la liquidazione del debito residuo; eccepiva che la domanda di rimborso del ricorrente non potesse trovare accoglimento con riferimento all'importo corrisposto dalla Compagnia Assicurativa, in quanto, nel caso in esame, non si era configurata alcuna estinzione anticipata del finanziamento, presupposto ex lege della richiesta di rimborso (art. 125-sexies TUB) della pretesa restitutoria, bensì una sostituzione del soggetto al quale il cliente è tenuto a rimborsare il credito. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Nelle repliche il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, richiamava la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 della Corte Costituzionale, che attribuisce al consumatore che estingue anticipatamente un finanziamento sussumibile nella famiglia del credito al consumo, il diritto al rimborso pro quota sia dei costi recurring che di quelli up front anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021; sosteneva di aver diritto ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri ed accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti alla provvigione dovuta all'intermediario, residuando al finanziatore un diritto di regresso nei confronti dell'Intermediario; tenuto conto che il finanziamento era stato estinto anche con l'intervento della compagnia assicurativa, non si opponeva alla compensazione del rimborso di ulteriori somme a favore di parte ricorrente con quelle a debito nei confronti di parte surrogante.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni ed oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito concesso contro cessione del quinto dello stipendio.

Il Collegio, preliminarmente, osserva che risulta pacifico tra le parti che l'estinzione anticipata sia avvenuta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, tramite TFR e in parte tramite copertura assicurativa; per costante orientamento di questo Collegio, sussiste il diritto del cliente al rimborso della quota non goduta dei costi corrisposti in relazione al finanziamento anticipatamente estinto, quando ciò sia avvenuto tramite somme di pertinenza del cliente, e in particolare mediante il versamento del TFR (Collegio di Milano, decisione n. 15412/21); il rimborso degli oneri non goduti spettante al Cliente è limitato alla quota saldata con proprie somme.

Il Collegio, passando al merito, rileva che oggetto della controversia è il finanziamento sottoscritto dalle parti il 5 maggio 2021, per un importo di euro 13.320,00, da corrispondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente con decorrenza dal 14 giugno 2023, alla scadenza della rata n. 16 sulle 120 totali. Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalle condizioni contrattuali, è possibile rilevare che al prestito risultano applicate commissioni di intermediazione e spese di istruttoria, qualificabili come *up-front*, attesa la loro riferibilità



alla fase precedente alla conclusione del contratto e finalizzate al perfezionamento dello stesso. Il contratto esclude la rimborsabilità di tali costi.

La questione afferente la restituzione di commissioni ed oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito concesso contro cessione del quinto dello stipendio trova specifico riferimento nell'art. 125-*sexies* TUB, il quale, nella versione *ratione temporis* applicabile, prevedeva che il consumatore potesse rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, avesse diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. La norma, nella sua originaria formulazione, avallava, grazie al riferimento alla "vita residua del contratto", un'interpretazione che riconosceva, in caso di estinzione anticipata, il rimborso dei soli oneri versati e non maturati (costi cc.dd. *recurring*) e non anche dei costi riferiti ad attività già compiute ed esaurite nel momento della conclusione del contratto (costi cc.dd. *up-front*).

La conclusione era stata, successivamente, oggetto di riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 11.9.2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il principio di di-ritto per cui: «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio) deve essere interpretato nel senso che il di-ritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». L'Arbitro si era, infatti, conformato alla "Lexitor", con la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 26525/2019 del 11.12.2019, statuendo che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, dovesse essere riconosciuto al cliente il diritto alla retrocessione non solo dei costi *recurring* ma anche di quelli *up-front*: seppure, per i primi, utilizzando il criterio del *pro rata temporis*, mentre, per i secondi, in assenza di una diversa pattuizione contrattuale, utilizzando il criterio della curva degli interessi.

Questa nuova conclusione veniva, poi, ancora una volta ripensata alla luce della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 11-*octies*, aggiunta dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. "Decreto sostegni-bis"). Tale norma, infatti, al comma 1, andava a modificare l'art. 125-*sexies* t.u.b., prevedendo espressamente che, là dove il consumatore decidesse di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, lo stesso consumatore avesse diritto alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte; prevedeva, poi, nel secondo periodo, il criterio di calcolo dei costi rimborsabili e, al comma 2, stabiliva l'ambito di applicazione temporale del nuovo art. 125-*sexies* t.u.b., come sostituito dal comma 1, circoscrivendolo ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, ossia il 25 luglio 2021.

La cesura temporale tra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente, faceva sì che per questi ultimi continuassero a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, le quali limitavano il rimborso agli oneri maturati nel corso del rapporto, ossia a quelli aventi natura *recurring*, escludendo, invece, la retrocessione dei



costi aventi natura *up-front*. L'Arbitro, pertanto, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, è ritornato sul te-ma oggetto dell'odierna decisione con il suo Collegio di Coordinamento e, con pronuncia n. 21676/2021, ha affermato il seguente principio di diritto: «in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgi-mento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up-front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Arbitro nella decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014».

Con ordinanza del 2 novembre 2021, il Tribunale di Torino ha, poi, sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117 Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor", questione di costituzionalità dell'art.11-*octies*, comma 2, d.l. 73/2021, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le «disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti», ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art.125-*sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up-front*, come aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento con la già ricordata decisione n.26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125-*sexies* TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge, quindi, il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art.125-*sexies* TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125-*sexies* TUB stabilisce, al comma 2, che «i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato» e che, «ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato».

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui è stata resa la decisione n.26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Il Collegio, pertanto, preso atto del nuovo recente mutamento del quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, nonché tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, perviene al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 9.288,56	Tasso di interesse annuale	7,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	111,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	86,67%
Data di inizio del prestito	01/06/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	77,50%

rate pagate	16	rate residue	104	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni di intermediazione				1.265,40	Upfront	77,50%	980,71		980,71
Spese istruttoria				500,00	Upfront	77,50%	387,51		387,51
interessi				4.031,44	Criterio contrattuale	***	3.124,45	3.124,45	0,00
Totale				5.796,84					1.368,22
							Quota spettante	79,13%	1.082,67

L'importo risultante da tale tabella, da arrotondare a € 1.083,00, è inferiore a quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.530,39) che nel proprio calcolo include anche la quota rimborsata dall'assicurazione.

Quanto alle commissioni di intermediazione, giova osservare che l'intermediario ha prodotto la fattura cumulativa del pagamento della provvigione in favore dell'intermediario del credito intervenuto, insieme al dettaglio dei rapporti a cui si riferisce la fattura; l'art. 125-sexies TUB, che disciplina il rimborso anticipato, stabilisce che, salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito (che non sussiste nel caso di specie), il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo comunque rimborsato al consumatore (appunto, in sede di estinzione anticipata) relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

Va, inoltre, riconosciuta al ricorrente anche la liquidazione degli interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.083,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA